REGOLAMENTO (CEE) N. 410/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1979

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 (4), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74 ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente ;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare :

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;

b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili ;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati ; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1979, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono fissati come è indicato :

a) alla tabella I dell'allegato, per ciò che riguarda queste stesse merci, solo sul caso che esse figurino anche nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78, e

b) alla tabella II dell'allegato, per ciò che riguarda le altre merci non considerate in a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1979.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(4) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.
(5) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1º marzo 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella I

Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :	Zucchero bianco :	19,07
	Zucchero greggio :	13,28
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	$19{,}07 \times \frac{S\ (1)}{100}$
	Melassi :	—

Tabella II

Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :	Zucchero bianco :	22,47
	Zucchero greggio :	16,41
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$22{,}47 \times \frac{S\ (1)}{100}$
	Melassi :	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.